

La nuova legge sull'omicidio stradale (febbraio 2016) ha introdotto (art 590 bis c.p.), tra le tante cose, anche una sostanziale modifica per quel che concerne le cd **“lesioni personali colpose gravi/gravissime”** (ai sensi dell'art. 583, 1° comma, c.p., la lesione è grave quando dal fatto “deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni»; o un “indebolimento permanente di un senso o di un organo”; è invece gravissima una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”) **generate da incidente stradale** e cioè che da perseguibili dietro querela sono diventate **perseguibili di ufficio** (si ricorda che invece per le lesioni dolose la perseguibilità di ufficio scatta e già scattava anche quando lieve e cioè quando la prognosi diviene superiore ai 20 gg)

Ossia per le lesioni colpose gravi/gravissime da incidente stradale, accade ora quello che già succede per gli infortuni sul lavoro se producenti lesioni la cui durata superi i 40 gg e per le malattie professionali che vanno invece SEMPRE denunciate a prescindere dalla prognosi (in ambito INAIL le denunce per malattie professionali, nelle Marche, per convenzione, possono essere inviate al servizio di prevenzione dell'ASUR a: [spsal.zt07@sanita.marche.it](mailto:spsal.zt07@sanita.marche.it) che poi provvede a informare la procura)

Da tutto ciò discende che **qualsiasi operatore sanitario**, che venga a conoscenza di simil lesioni da incidente stradale (quindi anche quando si appresta semplicemente a prolungare la prognosi al paziente superando i 40 gg) ha l'**OBBLIGO** di **referto\* o denuncia\*\*** (quest'ultima vale nel caso il sanitario sia un esercente un pubblico servizio come il medico dipendente o convenzionato) all'autorità giudiziaria.

Che fare in pratica?

Pur considerando che la malattia penalmente rilevante secondo i più autorevoli orientamenti non riguarda *“tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa”* (Cass. n. 40428/2009), personalmente mi comporto così:

- A) non certifico più un numero gg troppo difforme dal periodo di assenza lavorativa.
- B) Comunque quando si vuole certificare a scopo civilistico oltre il periodo di IT lavorativa, aggiungo i concetti di “IT parziale” e “sotto il profilo biologico”
- C) in ogni caso per ora, in attesa di chiarimenti ulteriori, se si supera il periodo di 40 gg o è chiaro un indebolimento di organo permanente o di un senso, redigo la denuncia se agisco nella funzione di medico convenzionato o il referto come medico privato
- D) Invio per PEC il referto o la denuncia a [penale.procura.ancona@giustiziacert.it](mailto:penale.procura.ancona@giustiziacert.it)

Tutto ciò perché:

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

[Ricordarsi che in caso di certificato facile che porti a superare i 40 gg si potrà essere chiamati dal magistrato o da parte colpevole a giustificare il perchè di questo superamento](#)

### Altre info utili:

\*Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

\*La denuncia o rapporto è l'atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (come i MMG) denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio

Ancora:

**Il referto.** Riguarda specificamente il medico libero professionista, mentre alla **denuncia o rapporto** sono tenuti tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio; oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio, mentre

la **denuncia/rapporto** è obbligatoria per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perseguibili d'ufficio; il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita (quindi riferisci solo sulla vittima non sull'autore del reato punibile) non contemplata per la denuncia.

La denuncia è atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto è atto di natura puramente informativa.

### CARATTERISTICHE RIASSUNTIVE DEL REFERTO

- Riguarda tutti i Liberi esercenti una professione sanitaria
- Riguarda solo i delitti perseguibili d'ufficio
- Implica un giudizio tecnico di natura diagnostica e prognostica
- L'obbligo di referto prevede l'esimente speciale nell'esposizione a procedimento penale della persona assistita
- Deve pervenire entro 48 ore

### CARATTERISTICHE RIASSUNTIVE DELLA DENUNCIA (RAPPORTO)

- Riguarda il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
- Comprende ogni reato (contravvenzione o delitto) perseguibile d'ufficio
- Ha carattere meramente giudiziario e si limita alla pura notizia del reato
- L'obbligo di rapporto non ha esimenti
- Deve essere trasmesso senza ritardo

---

Qui sotto ciò che deve contenere una denuncia (non ho trovato un modello specifico per essa, ma può essere sostituita benissimo dal modello del referto come qua sotto allegato aggiungendo dati del colpevole, se conosciuti)

La denuncia all'Autorità Giudiziaria deve contenere (art.332 c.p.p.) le seguenti notizie:

- generalità complete del paziente;
- diagnosi e prognosi
- elementi essenziali del fatto: occorre descrivere in modo circoscritto il fatto;
- il giorno dell'acquisizione della notizia;
- le fonti di prova note;
- se possibile, generalità, domicilio e quant'altro valga all'identificazione della persona alla quale sia ascrivibile il fatto; di coloro in grado di riferire sulle circostanze;
- .luogo, ora e data di compilazione, firma del sanitario;
- deve essere redatto su carta intestata del singolo sanitario o dell'ente per il quale lavora